

**Conf
com**



Confcommercio

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO "SICUREZZA"
(Legge 24 aprile 2026, n. 54)**

Coordinamento: *Direzione Centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo*

Contributi di competenza a cura dei Settori:

*Commercio e Legislazione d'impresa
Infrastrutture, Trasporti, Logistica, Mobilità
Legalità e Sicurezza*

Legge 24 aprile 2026, n. 54 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*” (**cd. Decreto Sicurezza**), pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2026](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (entrato in vigore in data 25 febbraio 2026 e su cui si è riferito con nota [n. 5 del 3 marzo 2026](#)) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (25 aprile 2026).

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA	3
1. Prevenzione e contrasto dei reati in materia di strumenti atti ad offendere: modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 1, comma 1, lett. a), b) e c))	3
1.1 Porto di armi e oggetti atti ad offendere: art. 4, comma 8, l. 110/1975	3
1.2 Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio: art. 4-bis, l. 110/1975	3
1.3 Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere: art. 4-quater, l. 110/1975.....	4
2. DASPO urbano e divieto di accesso (art. 4, comma 1, lett. b)).....	4
3. Furto con destrezza (art. 3, comma 1, lett. c))	5
4. Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico (art. 10)	5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	6
1. Disciplina attività di parcheggiatore abusivo (art. 6, comma 7-bis))	6
2. Istituzione di aree di carico e scarico riservate ai veicoli adibiti al trasporto valori (art. 8-bis) 6	
3. Lesioni personali al personale di bordo dei treni (art. 11, comma 1, lett. b), n. 2)).....	6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

1. Prevenzione e contrasto dei reati in materia di strumenti atti ad offendere: modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 1, comma 1, lett. a), b) e c))

1.1 Porto di armi e oggetti atti ad offendere: art. 4, comma 8, l. 110/1975

L'articolo 1 del decreto in commento interviene sull'articolo 4 della legge n. 110/1975 introducendo – comma 8 - una nuova fattispecie di reato per il porto ingiustificato di coltelli e strumenti da taglio con specifiche caratteristiche.

In particolare si prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, senza giustificato motivo, porti fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa:

- strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto;
- nonché –a seguito di una modifica intervenuta nel corso dell'iter di conversione– strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano.

Resta ferma l'applicazione, alla fattispecie in esame, del comma 2 dell'art. 4-*bis* della medesima L. 110/1975, che prevede un aumento della pena base da un terzo alla metà qualora il porto avvenga in circostanze di particolare pericolo per l'ordine pubblico.

1.2 Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio: art. 4-*bis*, l. 110/1975

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche anche alla fattispecie di cui al nuovo art. 4-bis della predetta L. 110/1975, che disciplina il divieto di porto di armi proprie, per le quali non è ammessa licenza, e di particolari strumenti da punta e taglio.

Nello specifico, si conferma la previsione della pena della reclusione da uno a tre anni per chiunque fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, porti un'arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta (tali strumenti pertanto vengono equiparati sotto il profilo sanzionatorio alle armi per cui non è ammessa licenza).

La medesima pena trova applicazione nei confronti di chiunque porti, fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa:

- strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio o a punta acuta, qualora provvisti di un meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama (il decreto originario prevedeva che fossero muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto, oppure apribili con una sola mano);
- nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.

È stato confermato in sede di conversione il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 4, commi nove e dieci in materia di sanzioni amministrative accessorie. Il prefetto, pertanto, potrà irrogare sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione della patente di guida o della licenza di porto d'armi per un periodo fino ad un anno, seguendo le garanzie procedurali previste dal procedimento amministrativo di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990. Con la condanna deve inoltre essere disposta la confisca dei suddetti strumenti, assicurando così la sottrazione definitiva degli oggetti potenzialmente offensivi dalla disponibilità del reo.

Infine, tra le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, per le quali è

prevista l'aumento di pena da un terzo alla metà, è stata aggiunta, in sede di conversione, quella di aver commesso il fatto all'interno dei convogli e dei mezzi adibiti al trasporto dei passeggeri.

1.3 Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere: art. 4-*quater*, l. 110/1975

Per quanto riguarda il divieto di vendita o cessione ai minori di anni 18 degli strumenti atti ad offendere, di cui all'art. 4-*quater* della L. 110/1975, nel corso dell'iter parlamentare è stato precisato che tale divieto si applica ai soli strumenti previsti dagli artt. 4, comma 8, e 4-*bis*, comma 1, della stessa legge, ovvero:

- strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano (art. 4, comma 8);

- strumenti con lama a due tagli e a punta acuta nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti (art. 4-*bis*, comma 1).

Sono state confermate le disposizioni relative ai gestori dei siti web e ai fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti di offesa, ai fini dell'approntamento di sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto, nonché quelle circa il correlativo controllo da parte dell'AGCOM, che -a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione- si applicheranno decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

2. DASPO urbano e divieto di accesso (art. 4, comma 1, lett. b))

Le modifiche intervenute nel corso dell'iter parlamentare incidono, in particolar modo, sull'art. 10 del D.L. n. 14/2017 -convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48- relativo al divieto di accesso ad alcune aree in caso di reiterazione delle condotte descritte nell'art. 9 dello stesso decreto (c.d. DASPO urbano).

Viene modificato, in primo luogo, il comma 1 dell'articolo 10 al fine di includere, tra i presupposti dell'ordine di allontanamento, anche le violazioni rilevate nelle nuove zone a vigilanza rafforzata individuate dal prefetto ai sensi del nuovo articolo 9, comma 3-*bis*. In tali aree, caratterizzate da gravi episodi di criminalità, gli organi accertatori possono ordinare l'allontanamento dei soggetti che impediscono la fruibilità degli spazi pubblici o determinano pericolo per la sicurezza (n. 1).

L'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, interviene sul comma 2 dell'art. 10, prevedendo che il questore, qualora dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso ad una o più aree individuate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, ovvero sia alle infrastrutture di trasporto e relative pertinenze, sia alle ulteriori aree urbane individuate dai regolamenti comunali di polizia urbana. Tali aree devono essere espressamente indicate nel provvedimento, prevedendo modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.

È inoltre prevista una disciplina specifica per le ipotesi di reiterazione delle condotte di cui al nuovo art. 9, comma 3-*bis*: in tali casi, viene specificato che il divieto può essere riferito ad una o più zone specificamente individuate dal prefetto ai sensi del medesimo comma 3-*bis* (c.d. zone a vigilanza rafforzata) e la sua durata non può eccedere quella dei provvedimenti prefettizi adottati ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 9. Resta ferma la possibilità di applicare il divieto anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei

cinque anni precedenti per delitti contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi indicati dall'articolo 9, comma 1. La violazione del divieto è punita con l'arresto da sei mesi a un anno.

L'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3 interviene sul comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 14/2017. In particolare –a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'iter di conversione- si prevede che le zone a vigilanza rafforzata di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del suddetto decreto oggetto di divieto di accesso disposto dal questore nei confronti di un soggetto che sia stato già condannato negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, siano specificamente individuate.

Inoltre, la durata del suddetto divieto di accesso disposto dal questore deve essere pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dell'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, di individuazione delle zone a vigilanza rafforzata (massimo di 6 mesi, rinnovabili anche più volte fino a 18 mesi), solo laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza.

3. Furto con destrezza (art. 3, comma 1, lett. c))

Nel corso dell'iter parlamentare, è stata confermata la disciplina prevista per il reato di furto con strappo di cui all'art. 624-*bis*, comma 2, c.p., che ricomprende le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi.

In particolare, viene stabilito che la medesima pena della reclusione da quattro a sette anni e della multa da 927 a 1.500 euro si applichi a chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, agendo con destrezza direttamente su strumenti elettronici di pagamento, documenti di identità, dispositivi informatici, telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di questi beni, sottraendoli a chi li detiene.

È stato inoltre previsto un inasprimento del sistema sanzionatorio, qualora il reato di furto con strappo e furto con destrezza sia aggravato da circostanze comuni, di cui all'art. 61 c.p., o speciali proprie del reato di furto, ai sensi dell'art. 625 c.p..

Qualora ricorra una di queste circostanze aggravanti si prevede:

- per il furto in abitazione (624-*bis*, comma 1), la reclusione da sei a dieci anni e la multa da euro 1.500 a 2.500;
- per il reato di furto con strappo e furto con destrezza (624-*bis*, comma 2), la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 a 2.500.

4. Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico (art. 10)

La disposizione stabilisce che il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna per gravi delitti commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico, ha facoltà di ordinare al condannato il divieto di partecipare, per un periodo da uno a tre anni - o, se la pena applicata è superiore ai tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena, fino ad un massimo di dieci anni - a riunioni pubbliche o assembramenti della stessa natura di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato.

Si rappresenta che tale interdizione trova applicazione esclusivamente qualora i delitti siano stati commessi in occasione o a causa degli eventi di cui sopra e deve riguardare manifestazioni della medesima natura o tipologia dell'illecito.

Nel corso dell'iter parlamentare è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto, che comprende adesso anche le fattispecie di cui all'art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) e il delitto di danneggiamento aggravato di cui al terzo

comma dell'art. 635 c.p..

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

1. Disciplina attività di parcheggiatore abusivo (art. 6, comma 7-bis))

Nel corso dell'iter parlamentare, è stato introdotto un nuovo comma all'art. 6 che modifica l'art. 7, comma 15-*bis*, del Codice della Strada in tema di attività di parcheggiatore abusivo. In particolare, è stata confermata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 769 ad euro 3.095 per coloro che esercitano senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, anche avvalendosi di altre persone o inducendo altri a svolgere l'attività. In caso di reiterazione dell'illecito, si prevede, ora, il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria. Qualora l'attività sia svolta mediante l'impiego di un minore oppure da un soggetto, a cui sia già stata irrogata la sanzione raddoppiata per la reiterazione della condotta, si dispone l'applicazione della pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 ad euro 8.000. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite.

2. Istituzione di aree di carico e scarico riservate ai veicoli adibiti al trasporto valori (art. 8-bis)

E' stato inserito, nel corso dell'iter parlamentare, il nuovo art. 8-*bis*, che modifica alcuni articoli del Codice della Strada. Nello specifico, si interviene sull'art. 7, che riguarda la circolazione nei centri abitati, disponendo che il Sindaco, con propria ordinanza, possa riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, anche solo per determinati periodi, giorni e orari, per veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili. Di conseguenza, è stato modificato anche l'art. 158, comma 2, C.d.S., con l'introduzione della lettera *o-ter*), che prevede il divieto di sosta nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori.

3. Lesioni personali al personale di bordo dei treni (art. 11, comma 1, lett. b), n. 2))

Attraverso un'integrazione all'art. 583-*quater* del codice penale, durante l'esame parlamentare si è disposto che la pena della reclusione da 2 a 5 anni, prevista nel caso di lesioni cagionate al personale che svolge controlli a bordo dei treni, si applichi anche quando tali lesioni siano arrecate in occasione di controlli svolti nelle stazioni ferroviarie.